

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **ORONZO REALE**

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
LOSPINOSO SEVERINI ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (379);	
BONOMI ed altri: Esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori (268)	1
PRESIDENTE	1, 2, 6, 13
COCCIA	2
DEL PENNINO, <i>Relatore per la XIII Commissione lavoro</i>	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
DI NARDO	2
FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	2
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore per la IV Commissione giustizia</i>	2, 3, 4, 5, 6
TREMAGLIA	2

La seduta comincia alle 11,30.

Discussione delle proposte di legge Lospinoso Severini ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (379); Bonomi ed altri: Esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori (268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lospinoso Severini, Coccia, Musotto, Spagnoli, Gunnella, Castelli, Pisicchio, Dell'Andro, Martini Maria Eletta, Di Giulio, Gramegna, Pochetti, Lenoci, Zaffanella, Benedetti Gianfilippo, Traina, Stefanelli, Perantuono, Capponi Bentivegna Carla, e Cataldo: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria »; Bonomi, Lobianco, Bucciarelli Ducci, Truzzi, Vetrone, Amadeo, Andreoni, Armani, Balasso, Baldi; Bortolani; Bottari, Buffone,

Castellucci, Cristofori, Mancini Antonio, Micheli Filippo, Negrari, Pisoni, Prearo, Sangalli, Schiavon, Stella, Tantalò, Traversa, Urso Salvatore, Vicentini, e Zaccagnini: « Esonerò dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori ».

Comunico che nella seduta di ieri è stata annunciata in Assemblea la presentazione del disegno di legge n. 951, il cui testo corrisponde a quello della proposta di legge Lospinoso Severini ed altri n. 379. Le relazioni che saranno svolte oggi si riferiranno ai testi delle due proposte di legge all'ordine del giorno. Faccio presente che nel caso in cui il testo governativo, che sarà posto all'ordine del giorno non appena assegnato alle Commissioni, contenesse elementi nuovi, sarà richiesta ai relatori una illustrazione supplementare.

TREMAGLIA. Non sono d'accordo su questa procedura. Il Governo aveva tutto il tempo necessario per preparare un proprio disegno di legge. Non mi sembra, dunque, corretto questo atteggiamento. Inoltre, non capisco perché si debba cominciare oggi a discutere su un progetto di legge quando sullo stesso argomento ci si dice che il Governo presenterà un disegno di legge.

Per questi motivi chiedo che la discussione sia rinviata fino al momento in cui non sarà assegnato alle nostre Commissioni anche il testo del disegno di legge governativo.

COCCIA. Da parte nostra respingiamo nettamente la proposta avanzata dall'onorevole Tremaglia, anche perché rinviare la discussione significherebbe limitare l'autonomia che hanno le Commissioni riunite nella scelta del metodo di lavoro. Del resto, desidero ricordare che il ministro della giustizia, in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del suo dicastero, ha dichiarato, alla IV Commissione, che il testo governativo è di identico tenore rispetto alla nostra proposta di legge e che il Governo non ha alcuna riserva circa l'eventuale inizio dell'esame, da parte delle Commissioni, sul testo delle proposte di legge, in attesa dell'assegnazione del disegno di legge.

Per queste considerazioni di metodo e di merito quanto alla volontà politica, già espressa in altra occasione ufficiale, chiediamo che si dia subito inizio allo svolgimento delle relazioni.

DI NARDO FERDINANDO. Ella, signor presidente, ci ha comunicato ufficialmente che

è stato presentato un disegno di legge, il quale, tuttavia, non è iscritto all'ordine del giorno; e ha aggiunto che esso sembra molto vicino alla proposta di legge n. 379, i cui presentatori, però, rispecchiano una formazione politica diversa da quella che è attualmente al Governo.

Pertanto ritengo che discutere un disegno di legge di cui non si conoscono con esattezza i termini ed il contenuto significhi instaurare una prassi contraria al Regolamento. Pertanto, dal punto di vista politico e per rispetto di una corretta prassi parlamentare, è opportuno attendere la presentazione del disegno di legge governativo.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Respingo il rilievo di scarsa correttezza mosso al Governo, il quale ha già presentato un suo testo che riproduce esattamente quello approvato dalla Camera nella passata legislatura ed è identico, nel contenuto, alla proposta di legge n. 379; e chiedo che si dia inizio all'esame delle due proposte di legge all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessuna norma regolamentare fa obbligo alla Commissione di attendere che sia presentato il testo governativo per iniziare l'esame di proposte di legge concernenti la stessa materia.

Vi può essere soltanto una ragione di opportunità politica, che però può essere vinta, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, dalla consapevolezza della identità del disegno di legge con la proposta di legge n. 379.

TREMAGLIA. Insisto sulla richiesta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta dell'onorevole Tremaglia di rinviare la discussione delle proposte di legge n. 379 e n. 268.

(È respinta).

PRESIDENTE. L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgere la relazione per la IV Commissione giustizia.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Ritorna al nostro esame, dopo un'ampia ed approfondita discussione svoltasi nella passata legislatura, l'importante e delicato problema della riforma del processo del lavoro, riguardante sia

le controversie individuali di lavoro, sia le controversie previdenziali ed assistenziali.

Trattasi di una riforma che è vivamente attesa dal mondo del lavoro e da molti insigni giuristi, magistrati ed operatori del diritto, i quali, nella passata legislatura, seguirono con attenzione e grande interesse il lavoro delle due Commissioni riunite giustizia e lavoro, dando il loro qualificato ed autorevole contributo e condividendo i principi informativi del nuovo rito, che, nonostante il silenzio della grande stampa nazionale, furono vagliati, soppesati, dibattuti in numerosi convegni.

È questo motivo di soddisfazione per tutti i colleghi parlamentari, che, con me e come me, nella passata legislatura profusero il loro impegno e la loro volontà, nonché le loro competenze, per licenziare un testo di norme, che non solo fossero idonee a soddisfare l'esigenza di rendere rapidamente giustizia, ma fossero anche accettabili dal punto di vista tecnico-giuridico. Sul suddetto testo, che io ed altri colleghi di diversi gruppi politici abbiamo integralmente riproposto con la proposta di legge in esame, accettata anche dal Governo, si lavorò intensamente, nella passata legislatura; e sul testo vi fu la convergenza di molti gruppi politici, che lo votarono.

Ritengo, pertanto, che la riforma sia maturata nella coscienza di tutti e che l'accurato, diligente, meticoloso approfondimento del problema, fatto nella passata legislatura, nonché il metodo di lavoro allora adottato, per effetto del quale si ebbe la possibilità di ascoltare tutti i rappresentanti delle grandi organizzazioni sindacali, sia dei lavoratori, sia dei datori di lavoro, nonché di avvalersi dei suggerimenti di giuristi, magistrati ed esperti funzionari dei Ministeri di grazia e giustizia e del lavoro, debbano indurci a non attardarci in lunghe disquisizioni. Io per primo, come relatore, desidero dare l'esempio, per cui mi limiterò a precisare i punti più importanti e più qualificanti.

Mi preme, però, prima di passare all'esame di detti punti, di mettere in evidenza come la riforma sia urgente ed improcrastinabile. Tale necessità è avvertita da tutti ed è stata più volte ribadita, in quanto è veramente assurda la situazione nella quale si svolgono i processi del lavoro, quando si considera che i tempi della loro durata sono esasperanti e che tali tempi, così lunghi, si tramutano in un effettivo e concreto svantaggio per la parte più debole del processo, che indiscutibilmente è il lavoratore, costretto molto spesso a cedere le armi proprio perché si esaurisce,

nei meandri della procedura, qualsiasi sua capacità di resistenza.

Di fronte a tale situazione sorge legittima la domanda: « Quale valore può avere l'avanzata dei lavoratori sul piano sostanziale delle rivendicazioni, quando, insorta una controversia, le conquiste raggiunte vengono di fatto frustrate dalla lungaggine dei processi? ».

È sempre più vero che le norme procedurali debbono costituire il presidio più saldo per la salvaguardia dei diritti sostanziali. Di qui l'invito a stringere i tempi, ad abbandonare l'idea di un eccessivo perfezionismo, a giungere alla conclusione del dibattito il più celermente possibile.

Sento di potere affermare che nella passata legislatura si affrontarono i lavori con ferma e decisa volontà, la quale sicuramente non mancherà anche nella presente, nel solo intento di trovare un'effettiva rispondenza delle norme ai principi informativi, di rendere il processo il più possibile snello ed idoneo a soddisfare le esigenze innanzi richiamate ed a stroncare qualsiasi tentativo defaticatorio ed ostruzionistico, affrontando i vari e complessi problemi con spirito aperto alla nuova realtà costituita dal mondo del lavoro in movimento ed agitazione, senza peraltro sacrificare o ledere i diritti dei datori di lavoro.

Si fece, allora, lo sforzo d'individuare con chiarezza le esigenze e contestualmente individuare il sistema più valido ed i mezzi indispensabili per soddisfarle. Affermai, però, nella passata legislatura, in uno dei miei interventi, anche come relatore, e mi piace ciò ribadire anche ora, che « non è sufficiente, affinché la riforma dia i risultati sperati, avere statuito norme avanzate, avere fatto un apprezzabile sforzo per coordinarle in una visione organica ed equilibrata dello sviluppo del processo, tenendo presente la reciproca posizione delle parti. Tutto si vanificherebbe se alla volontà del legislatore, tradotta in disposizioni chiare e semplici, non corrispondesse la più schietta e leale collaborazione delle parti, dei loro patroni e dei giudici, i quali tutti debbono comprendere i motivi animatori della riforma e gli scopi che con la stessa s'intendono perseguire ». Aggiunsi anche: « Le parti ed i loro rispettivi patroni, contrapposti nella dialettica processuale, pur esercitando in pieno i loro diritti, debbono espletare i compiti loro assegnati con la massima reciproca lealtà, senza indulgere in tentazioni curialesche, ormai superate dai tempi. I giudici debbono vigilare affinché le norme vengano rispettate e (specialmente alla luce dei nuovi poteri loro asse-

gnati), attraverso un'approfondita conoscenza dei termini della lite, devono sapere diventare i veri protagonisti del processo, orientando le parti nella discussione dei punti essenziali della causa e temperando, con saggezza, ma anche con decisione, le reciproche esigenze ».

Fatte queste premesse, passo ad enunciare i principi informatori. Essi sono quelli dell'oralità, della concentrazione, della immediatezza e della gratuità, principi questi che sono sembrati i più idonei ad accelerare al massimo l'iter processuale, e ad assicurare una diretta ed immediata conoscenza da parte del giudice della materia del contendere, a rendere infine più accessibile la giustizia ai lavoratori. Tali principi sono stati calati con chiarezza, ritengo, nella normativa che è al nostro esame; e intanto potranno diventare operanti, in quanto si varà un contestuale adeguamento delle strutture dell'amministrazione della giustizia alla nuova realtà, attraverso una più efficiente attrezzatura degli uffici giudiziari, sia come disponibilità di locali, sia come disponibilità di mezzi, sia, infine, come disponibilità di magistrati e di personale ausiliario. Com'è facile rilevare, la proposta di legge si articola in tre gruppi di norme: quelle riguardanti le controversie individuali di lavoro, quelle riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed infine quelle varie e generali, che riguardano, più che il rito, problemi sostanziali.

In ordine alle controversie individuali di lavoro vanno tenute presenti principalmente: 1) quelle con le quali si è più compiutamente definita la materia che deve formare oggetto del nuovo rito; 2) quelle con le quali si è stabilita la facoltatività del tentativo di conciliazione extra processuale da esperirsi davanti a commissioni provinciali o zonali; 3) quelle che riguardano la competenza funzionale in primo grado del pretore, giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro: la scelta è caduta sul pretore, sia perché altre leggi, compresa quella sullo statuto dei lavoratori, hanno concentrato nel pretore la competenza, e tali leggi che hanno dato buoni risultati, sia perché con questa scelta si avvicina la giustizia all'ambiente in cui opera il lavoratore, e si evitano disagi allo stesso, sia perché col giudice monocratico si agevola la rapidità della conclusione del processo; 4) quelle con le quali si è determinato che la *vocatio in iudicium* deve avvenire mediante ricorso, invece che mediante citazione; norme queste dirette ad ottenere una maggiore organizzazione delle udienze nelle quali le cause deb-

bono essere trattate ed a mettere in condizione il giudice di prendere immediatamente contatto con la realtà del processo; 5) quelle rivolte a stroncare tattiche dilatorie, imponendo esse alle parti l'obbligo di definire fin dagli atti introduttivi del giudizio (ricorso, memoria difensiva di costituzione) i termini della pretesa e della contestazione, d'indicare specificatamente i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, con facoltà di indicarne altri soltanto alla prima udienza e con la precisazione che essi saranno ammessi soltanto se ritenuti rilevanti dal giudice; 6) quelle che riguardano la prima udienza, definita udienza di discussione, nella quale il giudice, che deve conoscere effettivamente i termini della lite, deve prendere il timone dell'andamento del processo, stroncando qualsiasi tentativo ostruzionistico delle parti. Infatti, egli deve procedere al libero interrogatorio delle parti e tentare la conciliazione della lite; deve, inoltre, se ritiene la causa matura per la decisione e se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, la cui discussione può definire il processo, invitare le parti alla discussione e pronunciare subito la sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza; deve, nel caso in cui ritenga ammissibili i mezzi di prova, emettere subito ordinanza per la loro assunzione e, se ciò non fosse possibile, fissare altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, con l'obbligo chiaro, preciso e categorico di esaurire l'assunzione della prova nella stessa udienza o in udienze da tenersi nei giorni immediatamente successivi. Com'è facile rilevare, le norme che riguardano le attività da svolgersi alla prima udienza costituiscono la chiave di volta del rapido svolgimento del processo. Con esse si è inteso innanzi tutto costituire uno sbarramento insuperabile all'attività istruttoria delle parti, ma si è anche inteso imporre degli obblighi al giudice, in modo che la causa possa essere definita in due o tre udienze al massimo, da tenersi in brevissimo lasso di tempo; 7) quelle che riguardano i poteri istruttori del giudice, con le quali si è inteso imporre allo stesso una partecipazione attiva allo svolgimento della causa e dargli, nel contempo, la possibilità di accelerare l'iter processuale e di formare responsabilmente il convincimento da porre a base della decisione; 8) quelle che riguardano le ordinanze di pagamento che il giudice può e deve emettere nel corso del giudizio, in modo che il lavoratore possa subito ottenere il soddisfacimento del suo credito non contestato o di quella parte del credito già

accertata; 9) quelle che riguardano la facoltà concessa alle parti ed il potere concesso al giudice di chiedere pareri alle associazioni sindacali, in considerazione dell'importanza del ruolo che i sindacati vanno sempre più assumendo nel campo della tutela dei diritti dei lavoratori; 10) quelle che ineriscono al principio della oralità del processo e che pongono, pertanto, alla base della dialettica processuale la discussione orale, riducendo al massimo lo scambio di memorie scritte; 11) quelle che riguardano l'aumento del saggio dell'interesse e la svalutazione monetaria; 12) quelle che riguardano la provvisoria esecutività *ex lege* delle sentenze di primo grado e la possibilità di procedere nell'esecuzione con la sola copia del dispositivo della sentenza in pendenza del termine del deposito della stessa; 13) quelle riguardanti la possibilità di chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione o l'imposizione di una cauzione, possibilità limitata però alla precisa dimostrazione di un danno grave ed irreparabile; 14) quelle che riguardano il giudizio di appello da svolgersi davanti il tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro, in breve tempo, con la riconferma del principio dell'oralità. La più importante di esse è quella con la quale è stata preclusa la possibilità alle parti di proporre nuove domande ed eccezioni (che, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili), nonché la possibilità dell'ammissione di nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento decisorio ed estimatorio, salva, in via molto eccezionale, la facoltà del giudice di ammetterli soltanto quando essi siano indispensabili; 15) quelle che riguardano il giudizio di Cassazione, nelle quali è convenuta l'importante novità che il ricorso può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate.

Il secondo gruppo di norme contempla la procedura nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Dette controversie sono assoggettate allo stesso rito formulato per le controversie individuali.

In subiecta materia desidero richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, su due punti importanti: quello che riguarda la rilevanza del procedimento amministrativo e quello che riguarda la competenza. Con la normativa contenuta nell'articolo 460, è accolto il principio del silenzio-rifuto, e si è innanzi tutto inteso smantellare l'attuale sistema, nel quale è previsto che la procedura

amministrativa contenziosa costituisce presupposto processuale per l'inizio dell'azione in sede giudiziaria, con la conseguenza che sono necessari tempi lunghissimi prima che il lavoratore possa ottenere il giudizio del magistrato sulla richiesta da lui avanzata, sostituendo a detto concetto quello di una limitata rilevanza del contenzioso amministrativo nei termini propri della configurazione dello stesso come condizione di procedibilità all'azione giudiziaria.

Con la normativa contenuta, poi, nell'articolo 461, si è stabilita la competenza esclusiva, in primo grado, sempre del pretore che risiede nel capoluogo del circondario in funzione di giudice del lavoro, estendendo, così, la sua competenza territoriale a tutto il territorio del circondario. In questo modo si viene ad evitare una eccessiva polverizzazione della competenza, polverizzazione che, tenuto conto della peculiarità della materia, non è opportuna, ma nel contempo si viene a stabilire unicità d'indirizzo nelle controversie individuali ed in quelle previdenziali, salvando anche il principio dell'avvicinamento della giustizia al lavoratore.

Una più attenta considerazione merita il gruppo delle norme contenute nel titolo « Norme varie generali », con le quali si sono affrontati problemi di ordine sostanziale, che hanno diretto specifico riferimento al processo del lavoro, nonché problemi inerenti alla attuazione della nuova procedura.

Il primo problema di ordine sostanziale è quello che riguarda la clausola compromissoria. Non intendo in proposito richiamare lo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza in materia, né richiamare le dispute che esistono in dottrina circa la opportunità di introdurre l'arbitrato nelle controversie individuali ed in quelle previdenziali. Dopo ampia ed approfondita discussione, fu accettata l'opinione prevalente che tende alla introduzione dell'arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, escludendolo nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, con la limitazione che nei contratti collettivi non può essere stabilita l'obbligatorietà dell'arbitrato, in quanto questa si porrebbe in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione. L'esclusione della previsione suddetta nelle controversie previdenziali ed assistenziali è giustificata dal fatto che la clausola compromissoria prevede un contratto, laddove il rapporto previdenziale si instaura generalmente *ope legis*.

Il secondo problema di ordine sostanziale è quello della gratuità del giudizio, che trova

una completa ed equilibrata soluzione nelle norme contenute nella proposta di legge. Con le norme di attuazione, infine, si è voluto affrontare, almeno in parte, il problema riguardante la grave situazione nella quale trovansi gli uffici giudiziari, specialmente per l'arretratezza ed insufficienza dei servizi complementari e strumentali all'attività giudiziaria e per la deficienza dei magistrati, cancellieri, ed altro personale ausiliario.

È fin troppo chiaro che le sorti della riforma sono affidate anche alla volontà del Governo di eliminare con decisione, sia pure gradualmente, l'inconveniente suddetto, più volte rilevato. Ma io sono convinto che, come il Parlamento sta compiendo, con senso di responsabilità e con visione moderna, il suo dovere, anche il Governo si impegnerà a fondo per rendere efficiente il nuovo tipo di processo.

« Le caratteristiche del nuovo rito » - affermavo in una delle relazioni da me fatte nella passata legislatura - « impongono alcuni provvedimenti indispensabili, quali la predisposizione di mezzi e di personale sufficiente per espletare, entro tempi brevi, tutti gli adempimenti di cancelleria, la continua presenza del cancelliere in udienza, essendo il procedimento caratterizzato dalla oralità e dalla concentrazione dei mezzi istruttori, per cui è necessaria una fedele verbalizzazione, la disponibilità di aule di udienza, in modo che il giudice, con tranquillità, possa instaurare un vero contatto con le parti ed esercitare effettivamente i suoi poteri di direzione e di controllo dell'istruttoria, il reperimento di un numero di giudici sufficiente, che costituisce la condizione prima per l'attuazione della riforma ».

Tali esigenze permangono. Ecco perché nella proposta di legge al nostro esame esiste un complesso di norme che sono dirette a raggiungere gli scopi innanzi indicati.

Un ultimo gruppo di norme si riferisce alla regolamentazione transitoria dei giudizi pendenti.

Questi sono i punti essenziali e caratterizzanti del nuovo processo.

Non debbo dire altro. Sono convinto che la discussione che seguirà sarà quanto mai proficua.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Pennino, relatore per la XIII Commissione lavoro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DEL PENNINO, Relatore per la XIII Commissione lavoro. Il lungo iter percorso dai

disegni e dalle proposte di legge concernenti le modifiche delle norme del codice di procedura civile che regolano le controversie individuali di lavoro e le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (*iter* che parte dalla quarta legislatura), gli approfonditi dibattiti svoltisi in sede di Commissione durante la passata legislatura, nonché i contributi dati in questa materia dagli esperti delle organizzazioni sindacali e da eminenti cultori del diritto in numerosi convegni, hanno consentito di mettere in evidenza tutte le insufficienze sociali e tecniche dell'ordinamento vigente e di definire i criteri fondamentali cui deve ispirarsi la riforma legislativa.

Ritengo pertanto opportuno che la relazione sulla proposta di legge n. 379 dei colleghi Lospinoso ed altri, e sulla proposta di legge n. 268 dei colleghi Bonomi ed altri, piuttosto che ribadire criteri di ordine generale che devono presiedere alla riforma del processo del lavoro, si soffermi nell'analisi dei singoli articoli ed in particolare su quei punti che possono apparire sotto qualche aspetto tuttora controversi. Spetterà poi alle Commissioni riunite valutare se, data l'urgenza della riforma, si renda ultronea una discussione su eventuali emendamenti e sia preferibile un'immediata approvazione della legge nel testo proposto, o se invece siano da rivedere alcuni punti del progetto in esame. Nel nuovo testo proposto per l'articolo 429 del codice di procedura civile, viene sensibilmente ampliato l'ambito delle controversie alle quali si applica il rito speciale del lavoro.

Al n. 1) di detto articolo si stabilisce che rientrano fra le controversie individuali di lavoro quelle relative a tutti i rapporti di lavoro subordinato fra privati, anche quando non ineriscano l'esercizio di un'impresa. Si risolve quindi in senso positivo - secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sua sentenza n. 68 del 9 aprile 1969, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 2068 del codice civile, che sottraeva alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico - il problema sollevato a suo tempo circa la possibilità di far rientrare nell'ambito del rito speciale anche i rapporti di lavoro domestico.

Il n. 2) dello stesso articolo stabilisce l'applicabilità del rito di lavoro ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione agraria, nonché di affitto a coltivatore diretto, ripetendo sostanzialmente quanto stabilito dal codice del 1942, ma viene sal-

vaguardata la competenza delle sezioni specializzate agrarie. Dobbiamo in proposito rilevare che, benché a mente della legge n. 320 del 2 marzo 1963, le controversie innanzi alle sezioni agrarie specializzate siano disciplinate dagli articoli 429 e seguenti del codice di procedura civile, apparirebbe più coerente non far salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie in ordine ai rapporti contemplati al n. 2) dell'articolo 429. Ciò non solo per la esigenza di non inserire in un testo, che regola in modo generale la materia, una norma che rinvii a leggi speciali che più risentono delle contingenti esigenze sociali ed economiche, ma anche per evitare che sorgano eventuali controversie pregiudiziali relative alla competenza del magistrato.

Il n. 3) dell'articolo che stiamo esaminando estende l'ambito di applicazione del rito del lavoro ai rapporti di agenzia e ad altri rapporti di collaborazione che, pur non configurando specifiche ipotesi di lavoro subordinato, integrano pur sempre una prestazione d'opera a carattere prevalentemente personale, a durata ininterrotta e con svolgimento coordinato.

I nn. 4) e 5) dell'articolo disciplinano, invece, l'applicabilità del rito del lavoro ai rapporti di lavoro riguardanti i dipendenti di enti pubblici. La soluzione adottata, e cioè quella di considerare applicabili le norme di questa legge ai soli dipendenti di quegli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica nonché ai casi che la legge non devolva espressamente ad altri giudici, è soluzione che riconferma nel modificato ordinamento giuridico-economico i criteri già accolti nel codice del 1942, ma non può certo apparire soddisfacente.

Già nelle discussioni svoltesi in sede di Commissioni riunite nella precedente legislatura, questo tema era stato ampiamente dibattuto, ponendosi in evidenza la situazione di disagio e di sperequazione rispetto agli altri lavoratori in cui si trovano i dipendenti di enti pubblici: costretti, per la tutela dei loro diritti, ad adire il Consiglio di Stato con oneri, anche economici, di gran lunga superiori a quelli del processo ordinario. Si era rilevato che l'ammissibilità del ricorso al rito del lavoro garantiva un procedimento più spedito, gratuito, in cui si verificava un'immediato contatto con il giudice e che tale inammissibilità era in linea con la tendenza legislativa ad unificare, sia sul piano sostanziale sia sul piano processuale, la disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e di quelli di tipo privato. Si era altresì osservato, nella brillante relazione del collega Lospinoso Se-

verini, che la preoccupazione di incostituzionalità di una norma attributiva al giudice ordinario della competenza per le controversie di lavoro, non aveva fondamento giacché, « l'articolo 103 della Costituzione ha la sola funzione di indicare l'ambito di giurisdizione degli organi di giustizia amministrativa, ma in senso chiaramente limitativo, non esclusivo della possibilità che ulteriori restrizioni siano apportate dalla legge a favore del giudice ordinario ». Si rilevava altresì « che anche secondo la dottrina (Sandulli) la disposizione dell'articolo 103 della Costituzione è stata dettata non dall'intento di assicurare al Consiglio di Stato ed agli organi della giustizia amministrativa "una riserva di competenza", bensì unicamente dall'intento di far salva, nonostante lo sfavore contro le giurisdizioni speciali espresso dall'articolo 102 della Costituzione, la sopravvivenza del Consiglio di Stato come organo di giustizia amministrativa e, in linea di massima, l'ambito dalla sua giurisdizione ». D'altro canto, l'articolo 103 della Costituzione, là dove afferma testualmente che « il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione..., in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi... » non intendeva certo impedire che nuove norme intervenissero a sottrarre competenze al Consiglio stesso su alcuni tipi di controversie ad esso precedentemente devolute e che riguardavano diritti soggettivi. In questo senso, si è mossa del resto sinora la legislazione, tesa ad unificare le giurisdizioni. Basta pensare, come ebbe a ricordare il collega Gunnella nella sua chiara relazione, che « per l'articolo 1 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, sui licenziamenti, che si applica ai lavoratori pubblici e privati, può ragionevolmente ritenersi che è venuta meno la competenza esclusiva del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego per quanto concerne la delicatissima vicenda del rapporto che è costituita dal licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo ».

D'altro canto, la distinzione tra l'ente pubblico che svolge attività prevalentemente economica e quello che non la esplica, si presenta nella pratica molto difficile, tanto che si sono verificati casi in cui la stessa Corte di cassazione ha alternativamente riconosciuto e negato tale natura agli stessi enti come: gli Istituti case popolari o l'Istituto poligrafico dello Stato. Il mantenimento, quindi, nella legge di una siffatta distinzione avrebbe potuto e potrebbe suscitare numerose que-

stioni di giurisdizione dando ulteriore fòmile ad incertezze e difficoltà gravi in sede di determinazione del giudice competente.

Potrebbe dunque sembrare più opportuno ripristinare almeno il testo proposto dal Comitato ristretto nella passata legislatura, che prevedeva l'applicazione del rito del lavoro a tutte le controversie riguardanti i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, esclusi quelli dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Gli articoli 430, 431, 432 regolano il tentativo di conciliazione preliminare. Tale tentativo è reso facoltativo, innovando rispetto alla disciplina del codice 1942, che prevedeva come condizione obbligatoria per proporre in giudizio la domanda relativa a rapporti regolati dal rito del lavoro, la denuncia alle associazioni sindacali di categoria. La scelta di tale carattere appare dettata dalla preoccupazione di evitare eccezioni di decadenza da parte del convenuto. Infatti l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione potrebbe provocare, ove questo non fosse stato esperito, la conseguenza dell'improponibilità.

Il tentativo di conciliazione può essere esperito secondo le procedure previste dai contratti e dagli accordi collettivi, oppure presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la sede o officina distaccata alla quale era addetto il lavoratore, o presso la quale egli abbia prestato la sua opera sino al momento della fine del rapporto.

La commissione di conciliazione, costituita in ogni provincia, è presieduta dal direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed è composta da quattro membri effettivi e da quattro supplenti in rappresentanza dei datori lavoro e da quattro membri effettivi e da quattro supplenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiori.

Tale commissione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di tentativo di conciliazione, deve convocare le parti per una soluzione. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia successo, il verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione è depositato presso la pretura nella cui circoscrizione è stato steso e viene dichiarato esecutivo con decreto del pretore, su richiesta delle parti interessate.

Nel caso di tentativo di conciliazione svoltosi in sede sindacale, il processo verbale è invece depositato presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione, il cui direttore, accertatane l'autenticità, lo deposita nella can-

celleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. In questo modo la controversia viene risolta ed il lavoratore è in possesso di un titolo esecutivo. Ma anche nel caso in cui la conciliazione non riesca, la proposta di legge prevede che sia formato processo verbale, nel quale non soltanto vanno indicati gli elementi di fatto emersi durante la discussione e le ragioni del mancato componimento, ma deve essere altresì individuata la soluzione, sia pure parziale, sulla quale le parti concordano e l'ammontare di quanto spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale può, con decreto del pretore, essere dichiarato esecutivo per la parte di credito non contestata. Con questa norma si mira a garantire l'immediata possibilità del lavoratore di acquisire la parte certa, liquida ed esigibile, del suo credito, evitando che egli, che molto spesso ha urgente necessità di percepire quanto dovutogli, debba attendere lo svolgimento del processo.

L'articolo 434 individua nel pretore, in funzione di giudice di lavoro, l'unico giudice competente in primo grado senza limiti di competenza per valore. La scelta del pretore, quale giudice specializzato per le controversie di lavoro, corrisponde ad un indirizzo legislativo delineato con la già ricordata legge 15 luglio 1966, n. 604, che aveva reso il pretore unico giudice competente in materia di licenziamenti individuali e con lo statuto dei lavoratori, che aveva fissata la competenza in primo grado del pretore per l'intera materia da esso regolata.

Essa inoltre contribuisce alla specializzazione del giudice in una materia così particolare ed importante. L'affidamento ad un ufficio a carattere monocratico della competenza sulle controversie in materia di lavoro, garantisce infine una maggiore celerità dell'iter processuale.

A questo stesso obiettivo tendono le norme contenute negli articoli dal 437 al 448-*quater*, relativi al procedimento di primo grado. Si prevede che la causa venga proposta con ricorso anziché con citazione, in modo da consentire al giudice di conoscere subito i termini della controversia e di fissare le udienze così da assegnare un congruo numero di cause, tenendo conto della loro importanza, a ciascuna udienza.

Gli articoli dal 439 al 448, nel disciplinare la trattazione della causa, proclamano i classici principi chiovendiani della oralità, della concentrazione e, se ben leggo, dell'immediatezza. Viene, infatti, stabilito che dopo il ricorso dell'attore e la memoria difensiva di

costituzione del convenuto, il procedimento si svolga in forma orale, salvo che il pretore non conceda alle parti, ove ricorrano giusti motivi o su loro richiesta, e sempre che lo ritenga necessario, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima della udienza di rinvio per il deposito di note difensive.

Si prevede poi che, interrogate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, qualora questo non riesca, e se il pretore ritenga la causa matura per la decisione, egli pronuncia la sentenza già in prima udienza e comunque ammette in tale sede tutti i mezzi di prova richiesti dalle parti, disponendo la loro immediata assunzione. Se non è possibile l'immediata assunzione, il giudice rinvia ad una seconda udienza, non oltre 10 giorni dalla prima, ed in questa — oppure, in caso di necessità, in un'altra udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi — deve essere esaurita l'assunzione delle prove, svolta la discussione orale e pronunciata la sentenza.

Sempre al fine di rendere più spedito il processo, viene sancito l'obbligo per l'attore di precisare nel ricorso introduttivo l'oggetto specifico della domanda, e di far seguire la esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la stessa, e l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi ed in particolare dei documenti prodotti in causa (articolo 347). Il convenuto, a sua volta, nella memoria difensiva di costituzione (da depositare almeno 10 giorni prima dell'udienza) deve proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali.

Al fine della formazione del proprio convincimento, il giudice interroga le parti nella prima udienza, considera la mancata comparizione delle stesse in tale sede come comportamento valutabile al fine della decisione, richiede — su istanza di parte e se lo ritiene opportuno — il parere delle associazioni sindacali (articolo 443), dispone — su richiesta della parte — l'accesso sul luogo di lavoro, e stabilisce altresì l'esame dei testimoni sul luogo stesso in modo da poter valutare direttamente la situazione in cui il lavoratore esplicava la sua opera.

A tutela della parte più debole nel rapporto processuale, cioè il lavoratore, viene stabilito non soltanto che il giudice possa disporre con ordinanza il pagamento del credito o parte di credito non contestato, ma che ugualmente possa essere disposto il versamento di una somma a titolo cautelare qua-

lora il diritto sia accertato e nei limiti della quantità per cui si ritiene raggiunta la prova.

Di particolare rilievo, poi, ci appare l'ultimo comma dell'articolo 448, che prevede che il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro per crediti di lavoro, debba applicare il tasso di interesse annuo del 10 per cento e determinare la svalutazione monetaria del credito condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. In questo modo si è inteso scoraggiare le manovre dilatorie alle quali spesso ricorrono i difensori del datore di lavoro per stancare il prestatore d'opera ed indurlo a transazioni a lui sfavorevoli, per acquisire comunque il vantaggio derivante dalla svalutazione del debito che si dovrebbe saldare.

Sempre al fine di rendere immediatamente esigibile il credito riconosciuto al lavoratore, si stabilisce non soltanto che le sentenze che pronunciano condanne a favore del lavoratore, per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 429, siano provvisoriamente esecutive, ma anche che si possa provvedere alla esecuzione sulla base della sola copia del dispositivo, in pendenza del termine (fissato in 15 giorni), per il deposito della sentenza (articolo 448-ter).

Le norme modificative del codice di procedura civile degli articoli dal 450 al 454 riguardano il giudizio di appello che deve svolgersi davanti al tribunale territoriale competente in funzione di giudice del lavoro. Anche per il giudizio di appello valgono i criteri stabiliti per il giudizio di primo grado. Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione e deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza.

A parte il ricorso introduttivo e la memoria difensiva di costituzione dell'appellato, il procedimento si svolge in forma orale e la sentenza viene pronunciata normalmente nella prima udienza. Il giudice, solo se lo ritiene necessario, anche in sede di appello può concedere alle parti un termine non superiore a cinque giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto per la discussione e la pronuncia della sentenza (articolo 450-quinquies, ultimo comma).

Al fine di accelerare la procedura di appello, non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, né, tranne il giuramento estima-

torio e il giuramento decisorio (qualora venga deferito da una delle due parti, sono ammessi nuovi mezzi di prova, a meno che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della risoluzione della causa.

Circa la parziale anticipazione in corso di causa dei provvedimenti di merito, si ripete quanto stabilito per il giudizio di primo grado attraverso l'esplicito richiamo all'articolo 440 (450-*quinquies*, penultimo comma).

Le sentenze di secondo grado possono essere impugnate per Cassazione anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti e accordi collettivi. La Corte di cassazione giudica, a mezzo di una sezione specializzata composta da cinque membri (articolo 24 norme di attuazione).

Gli articoli da 459 a 465 dettano le nuove norme che regolano le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Anche ad essi è stato esteso il rito speciale in considerazione della rilevanza che hanno per i lavoratori i rapporti previdenziali e assistenziali e della conseguente necessità di garantire loro una rapida soluzione delle liti che sorgono in materia.

L'articolo 459 determina a quali controversie relative all'assistenza obbligatoria si estende il rito del lavoro, e cioè quelle derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, agli assegni familiari, nonché ad ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatoria collegata ai rapporti indicati nell'articolo 429, e altresì a quelle relative all'inosservanza dei datori di lavoro degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dai contratti e accordi collettivi.

Nella forma proposta, tale articolo ci sembra crei una situazione di profonda sperequazione fra la posizione dei lavoratori subordinati e quella dei lavoratori autonomi nella tutela dei loro diritti nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali. Se, infatti, si limita la competenza del giudice del lavoro alle controversie sorte per l'applicazione delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza obbligatoria ai soli casi in cui la posizione previdenziale del lavoratore derivi da uno dei rapporti di lavoro enumerati nell'articolo 429, si costringe tutta una vasta serie di cittadini, dagli artigiani ai coltivatori diretti non affittuari, agli esercenti, che pure sono protetti dalla previdenza ed assistenza obbligatoria, a ricorrere per la tutela dei loro diritti alle più lunghe e complesse procedure del rito ordinario.

Vorrei ricordare come, anche nel corso del recente dibattito svolto sulle pensioni nei due rami del Parlamento, era stata sottolineata da tutte le parti politiche la situazione di sfavore in cui versano, sul piano previdenziale, i lavoratori autonomi rispetto a quelli dipendenti. Sul piano sostanziale non è stato finora possibile, per ragioni finanziarie, correggere tali squilibri, ma il sommare ad essi una differenza anche sul piano procedurale ci appare obiettivamente iniquo. Per questo mi permetto di suggerire l'opportunità di adottare all'articolo 459 il testo approvato dal Senato, nella discussione svoltasi in Commissione nella passata legislatura, che abolisce ogni riferimento ai rapporti indicati dall'articolo 429 e recita: « Nei provvedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatoria, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo. Anche per le controversie relative all'inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo ».

Il nuovo testo dell'articolo 460 innova sulla precedente disciplina, per la quale l'*iter* giurisdizionale non poteva essere intrapreso se non dopo l'esperimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa. Viene infatti ora stabilito che la domanda è proponibile quando siano decorsi 180 giorni dalla data in cui sia stato presentato il ricorso amministrativo. Tale disposizione mira a sollecitare lo svolgimento delle procedure amministrative e contemporaneamente offre al lavoratore la possibilità di adire l'autorità giudiziaria senza che la conclusione del procedimento amministrativo sia considerato presupposto processuale nel procedimento ordinario.

Qualora il lavoratore non abbia proposto ricorso in sede amministrativa prima di adire il magistrato di lavoro, questi sospende il giudizio e fissa un termine perentorio di 60 giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Decorsi 180 giorni dalla presentazione del ricorso il processo deve essere riassunto dall'attore.

L'articolo 461 stabilisce che il giudice competente in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria è il pretore che ha sede nel capoluogo del circondario del tribunale. Tale

soluzione, adottata dopo lunghi dibattiti svoltisi in sede di Commissioni riunite nel corso della passata legislatura, è apparsa infatti la più idonea a conciliare l'esigenza di affidare anche questi procedimenti ad un giudice monocratico in grado di garantire la rapidità del giudizio, evitando superflue attività collegiali e, allo stesso tempo, di consentire il reperimento di medici specializzati in questa materia, medici che non è sempre possibile reperire nelle piccole sedi di pretura.

Ad ulteriore tutela del lavoratore è altresì previsto l'intervento giudiziario dei patronati di assistenza legalmente riconosciuti, che possono dare, in questa istanza, all'assistito, in ogni grado del giudizio, tramite un loro rappresentante, un parere scritto o orale.

Un terzo gruppo di articoli detta norme generali di attuazione e transitorie, alcune delle quali di particolare rilievo. L'articolo 2 prevede l'abolizione del n. 4 del primo comma dell'articolo 70 del codice di procedura civile, che stabiliva l'obbligo di intervento del pubblico ministero nelle cause individuali di lavoro, in grado di appello, a pena di nullità.

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano l'arbitrato irrituale, le rinunce e le transazioni. Il codice di procedura civile del 1942 escludeva la possibilità che le controversie previste dagli articoli 429 e 459 potessero essere compromesse in arbitri, vietando l'inserimento della clausola compromissoria nei contratti collettivi.

L'odierna proposta di legge prevede invece, modificando il secondo comma dell'articolo 808, che le controversie di cui all'articolo 429 possano essere compromesse in arbitri soltanto se ciò sia previsto dai contratti collettivi di lavoro, sempre che ciò avvenga senza pregiudizio della facoltà del lavoratore di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Viene inoltre stabilito che la clausola compromissoria non può, a pena di nullità, autorizzare gli arbitri a pronunciare secondo equità o dichiarare il lodo non impugnabile.

È previsto inoltre che la sentenza arbitrale sia soggetta ad impugnazione oltre che per i casi di annullamento previsti dall'articolo 829 del codice di procedura civile, anche per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, di contratti e di accordi collettivi.

L'articolo 4 regola l'arbitrato irrituale per le controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 429, ammettendolo solo nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro, e purché, in questa ultima ipotesi, esso abbia luogo senza pregiudizio della pos-

sibilità dei lavoratori di ricorrere all'autorità giudiziaria.

L'articolo 5 modifica l'articolo 2113 del codice civile portando a sei mesi il termine entro il quale deve essere proposta, a pena di decadenza, l'impugnazione di eventuali rinunce o transazioni e stabilendo che le stesse possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 determinano alcune norme relative alle controversie in materia assistenziale e previdenziale. All'articolo 7 viene sancito il principio del « silenzio-rifiuto » a carico dell'istituto assicuratore: principio che scatta, a tutti gli effetti di legge, 120 giorni dopo la data della presentazione della domanda. Ciò significa che il lavoratore che aveva presentato la richiesta all'istituto, potrà, dopo 120 giorni, avanzare ricorso e trascorsi i successivi 180 giorni, qualora quest'ultimo non abbia avuto esito positivo, portare la vertenza in sede giudiziaria in base all'articolo 460.

L'articolo 8 prevede che nelle procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale non si tenga conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze previste dalle leggi speciali.

In base all'articolo 9, nelle controversie in esame, sono privi di efficacia vincolante gli arbitrati, le collegiali mediche, le conciliazioni stragiudiziali, mentre i ricorsi amministrativi sospendono ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.

L'articolo 11 prevede che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile debbano essere valutate dal giudice anche l'aggravamento e l'evoluzione avvenuti nel corso del procedimento giudiziario, le infermità denunciate o accertate o comunque esistenti nella fase amministrativa, nonché quelle infermità che pur non denunciate o accertate in questa fase si sono manifestate o sono insorte nel suo corso.

Tale norma tende a far sì che le infermità non evidenziate nel corso dell'*iter* amministrativo vengano prese in considerazione affinché il lavoratore non perda quanto gli sarebbe dovuto dall'istituto assicuratore, se svolgesse diligentemente i suoi accertamenti.

Le norme contenute negli articoli da 14 a 21 tendono a garantire la effettiva gratuità del giudizio, stabilendo l'esonero di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro concer-

menti i rapporti di pubblico impiego, ovvero previsti in contratti o accordi collettivi di lavoro o per controversie di previdenza e di assistenza obbligatoria, da imposte, tasse e spese di ogni genere. Esse precisano inoltre che le spese anticipate dagli uffici giudiziari sono poste a carico dell'erario, ammettendo al gratuito patrocinio i lavoratori iscritti ai ruoli dell'imposta complementare per un reddito inferiore a 2 milioni.

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, vengono anticipate da parte dello Stato le spese sostenute da consulenti tecnici e periti, nonché le competenze e gli oneri loro spettanti.

In considerazione dell'onere derivante allo Stato da tali norme, viene correttamente determinato che, ove un lavoratore sia ammesso al gratuito patrocinio, il giudice, se non ha disposto la riduzione dei procedimenti, riduca parzialmente le spese e gli oneri dei difensori costituiti per una pluralità di parti.

L'articolo 14, in particolare, prevede una norma analoga a quella contenuta nell'articolo unico della proposta di legge n. 268, pure al nostro esame: per essa il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali non è soggetto al pagamento delle spese a favore dell'istituto di previdenza e assistenza salvo che il giudizio non si riveli manifestamente infondato e temerario.

Poiché le possibilità di garantire l'efficienza del nuovo processo del lavoro sono strettamente collegate alla riorganizzazione degli uffici giudiziari, gli articoli da 22 a 28 della proposta di legge in esame prevedono una serie di norme che dovrebbero consentire di disporre di un numero di magistrati sufficiente e specificatamente preparati per dare sostanza alle nuove procedure introdotte.

Così è stato previsto che l'ufficio di pretura e quelli del tribunale possano essere articolati su più sezioni, essendo predeterminate le sezioni alle quali sono affidati, anche promiscuamente, gli affari civili, quelli penali e i giudizi in grado di appello, nonché quelle cui sono separatamente devolute le controversie di lavoro.

Viene altresì stabilita l'immediata applicabilità del nuovo rito ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge proposta. Per i giudizi pendenti di primo grado è disposta la sospensione e la riassunzione con il nuovo rito qualora, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, non sia stata fissata l'udienza per le conclusioni.

Correlativamente, si sancisce che il numero dei magistrati addetti esclusivamente alle controversie di lavoro non potrà, in questa fase transitoria e in pendenza della definizione delle liti instaurate prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, essere inferiore ad un terzo di quello complessivo dei magistrati incaricati della trattazione degli affari civili.

Entro un anno dall'entrata in vigore della proposta di legge in esame si dovrà provvedere ad un aumento degli organici dei magistrati addetti alle preture con conseguente riduzione di quelli di corte d'appello e di tribunale.

Nella copertura dei posti di organico assegnati alle preture dovrà essere data precedenza ai magistrati che, per essere già stati addetti alla trattazione delle controversie di lavoro per un periodo di almeno due anni o per altra ragione, abbiano una particolare competenza in materia.

In questo caso, il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di cause di diversa natura se non passati cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio; ciò al fine di evitare che le richieste di trasferimento dipendano soltanto dal gradimento della nuova sede e mascherino l'intendimento di lasciare quanto prima le funzioni di giudice del lavoro.

Viene inoltre previsto che il Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, organizzerà ogni anno dei corsi di preparazione per i magistrati che intendano conseguire una particolare specializzazione in materia di controversie di lavoro e previdenziali e che nella prova orale del concorso per la nomina ad uditore giudiziario saranno compresi il diritto di lavoro e della legislazione sociale.

Ho richiamato prevalentemente fin qui le ragioni che ci spingono ad appoggiare un provvedimento che, sebbene non rifletta in tutto esigenze e postulati pur confortati da autorevoli cerchie di giuristi e di esperti, appare tuttavia frutto di un'equilibrata e fertile convergenza di diversi gruppi.

Va da sé, ove l'asse portante di questo compromesso dovesse risultare spostato, che l'uno o l'altro gruppo potrebbe riservarsi di riproporre la propria battaglia politica e le conseguenti soluzioni giuridiche in questo come nell'altro ramo del Parlamento.

Il nostro augurio è che comunque questa proposta, nelle sue linee essenziali, venga rapidamente approvata, giacché ci sembra atta a garantire ai lavoratori la tutela dei diritti

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1972

loro riconosciuti. Va peraltro ricordato che, affinché essa possa pienamente dispiegare i propri effetti, sarà necessario che il Ministero di grazia e giustizia affronti il grave ed urgente problema delle carenze degli uffici giudiziari, anche e particolarmente nel settore delle attrezzature e del personale ausiliario.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Lospinoso Severini e l'onorevole Del Pennino delle loro puntuali ed interessanti relazioni.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, alle ore 10,30.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO